

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0686
del 27 MAG. 2020

OGGETTO:	STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANNICANDRO E LA ASL BA PER LE PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE. RATIFICA.
----------	---

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 1492/D.G. del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE l'art. 58, lett. b) del CCNL 8.06.2000 disciplina l'attività di consulenza richiesta all'azienda da istituzioni pubbliche non sanitarie, regolata da apposita convenzione tra i soggetti istituzionali, qualora l'attività stessa non sia in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;

PRESO ATTO che con nota n. 7444 del 17 ottobre 2017 il Comune di Sannicandro di Bari, a firma del Sindaco, chiedeva a questa ASL BA di attivare una convenzione per l'effettuazione dell'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti del Comune di Sannicandro di Bari, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute dei

lavoratori dipendenti e sicurezza negli ambienti di lavoro, da parte di un Medico Competente individuato dall'Azienda Sanitaria;

PRESO ATTO che, con nota n. 49835/1 del 22.02.2018, la Direzione Generale della ASL BA trasmetteva al Sindaco del Comune di Sannicandro, nelle more dell'adozione del provvedimento deliberativo, anche in considerazione dell'urgenza rappresentata dallo stesso Ente, l'atto di convenzione per l'attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81/2008, stipulato in data 18/12/2017, avendo già acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività da parte del Dott. Francesco POLEMIO, Dirigente Coordinatore della U.O.S. Servizio di Sorveglianza Sanitaria, giusta nota prot. n. 1087 del 24.10.2017;

PRESO ATTO dell'atto di convenzione, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che l'attività oggetto della convenzione possiede i seguenti principali requisiti:

- 1) L'attività di Medico Competente è svolta da un medico afferente al Servizio di Sorveglianza Sanitaria della ASL BA, individuato nella persona del Dr. Francesco Polemio, che ha dato formale disponibilità con nota n. 1087 del 24.10.2017, il quale assicura le prestazioni professionali al costo di € 3.000,00 per anno di attività della convenzione, consistente in accertamenti preventivi di assenza di controindicazioni al lavoro e in visite mediche per i dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
- 2) L'attività è svolta al di fuori dell'orario di servizio nei giorni e nelle ore concordati con il Comune di Sannicandro di Bari.
- 3) La durata della convenzione è di anni 3 (tre) a far data dalla sua sottoscrizione senza possibilità di rinnovo tacito;

PRESO ATTO che la convenzione in oggetto viene approvata secondo quanto previsto dall'art. 58 C.C.N.L. Dirigenza Medica quadriennio 1998/2001 e dal regolamento A.L.P.I. della ASL BA (deliberazione n. 177/2009 e deliberazione n. 1652/2012) e che non comporta alcun onere di spesa per la ASL BA.

DATO ATTO CHE l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dalla dott.ssa Annamaria Napoleone in regime di lavoro agile, giusta D.D.G. n. 289/2020;

Il Dirigente Amministrativo Area G.R.U. (Dott.ssa Letizia VERONICO) 

Il Direttore Area G.R.U. (Dott. Rodolfo MINERVINI) 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

- Di ratificare la convenzione stipulata in data 18/12/2017 tra il Comune di Sannicandro di Bari e la ASL BA e, pertanto, di autorizzare l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata da un Medico Competente, prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, secondo l'atto allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

- Di stabilire che l'attività di consulenza è prestata da un Dirigente Medico afferente al Servizio di Sorveglianza Sanitaria della ASL BA, individuato nella persona del Dr. Francesco Polemio, al di fuori dell'orario di servizio nei giorni e nelle ore concordate con il Comune di Sannicandro di Bari;
- Di prendere atto che la convenzione è valida per anni 3 (tre) a far data dalla sua sottoscrizione senza possibilità di rinnovo tacito, fino al 18/12/2020;
- Di precisare che i compensi per le prestazioni di consulenza devono essere versati dal Comune di Sannicandro di Bari alla ASL BA secondo le condizioni e le modalità indicate nella convenzione;
- Di precisare che l'importo previsto per la convenzione di € 3.000,00 per ciascun anno di durata della convenzione, una volta versato dal Comune di Sannicandro di Bari al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'IRAP, sarà iscritto al conto 764.100.00010 del Bilancio di Esercizio Annuale e conseguentemente ripartito con le modalità di cui all'art. 8, lettera J del Regolamento Aziendale ALPI (delibera n. 1652 del 26.09.2012);
- Di prendere atto che la presente convenzione non comporta oneri a carico della ASL BA;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Sannicandro di Bari, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, all'Area Gestione Risorse Umane ed alla U.O.S. Servizio di Sorveglianza Sanitaria, per i conseguenziali adempimenti.

OGGETTO: convenzione per l'attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs 81/2008 e s.m.i., tra il Comune di Sannicandro di Bari (BA) e l'Azienda Sanitaria Locale Bari. CIG Z792159B16

L'anno 2017 il giorno diciotto del mese di dicembre

TRA

Il **Comune di Sannicandro di Bari** (C.F. e P. IVA 00827390725), di seguito, per brevità, indicato come **Comune**, con sede legale in Sannicandro di Bari, via Marconi, n. 2, rappresentato dall'ing. Domenico Satalino, nato in Bari il 02 ottobre 1970, nella sua qualità di datore di lavoro, giusta nomina disposta con decreto n.24 del 17.10.2017 dal Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari, accettata in data 18.12.2017,

E

L'**Azienda Sanitaria Locale Bari**, (C.F. e P. IVA 06534340721), di seguito, per brevità, indicata come **ASL BA**, con sede in Bari, al n. 6 del lungomare Starita, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Vito Montanaro, nato a Polignano a Mare il 26/06/1964,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'ASL BA, come sopra specificata, s'impegna ad assicurare l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti del Comune di Sannicandro di Bari, per i quali sia espressamente prevista dalle norme vigenti, affidandola ad un *Medico Competente*, in possesso dei titoli previsti, all'uopo individuato dalla ASL BA nella persona del dr Francesco Polemio, dirigente responsabile UOAVS Servizio di Sorveglianza Sanitaria, che assicurerà lo svolgimento dei compiti previsti al costo forfettario e onnicomprensivo, per tutte le prestazioni previste, di 3.000 (tremila) €/anno di attività. Al detto importo corrisponderanno le seguenti prestazioni: visita medica, spirometria, audiometria, visiotest, sopralluoghi, riunioni periodiche con RSPP e datore di lavoro, relazione annuale, tenuta delle cartelle sanitarie, collaborazione alla redazione del DVR ed ogni altro adempimento previsto dagli artt. 25, 38 - 42 del d. lgs 81/08 e s.m.i., ivi compresi i costi per gli adempimenti amministrativi.

ART. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e poi accertamenti straordinari, su richiesta dei lavoratori, accertamenti al rientro dopo assenza superiore a 60 gg per cause sanitarie, accertamenti per cambio di mansione.

Per la formulazione del giudizio d'idoneità, qualora il "Protocollo di Sorveglianza Sanitaria" redatto dal Medico Competente preveda accertamenti clinici e/o strumentali o nei casi in cui, a giudizio del *Medico Competente*, vi sia necessità di approfondire la valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori, in relazione ai rischi, il datore di lavoro, delega il *medico competente* a richiedere accertamenti sanitari non previsti nell'art. 1 della presente convenzione, attraverso strutture e/o medici specialisti della ASL BA, all'uopo individuati, sopportandone gli oneri economici, in base al tariffario regionale al momento in vigore.

ART. 3

Il *Medico Competente* si obbliga a garantire, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 81/08, e s.m.i., le seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ART. 4

Il *Medico Competente*, a seguito degli accertamenti effettuati di cui all'art. 2 della presente convenzione, formulerà il giudizio sull'idoneità alla mansione specifica del lavoratore, informandone per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

ART. 5

Il *Medico Competente* svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione in luoghi preventivamente individuati, nei giorni e nelle ore che saranno concordati e provvederà ad inviare, al Comune, annualmente un elenco delle visite effettuate, il cui importo dovrà essere versato, alla fine di ogni anno, previa trasmissione della fattura da parte della ASL BA.

ART. 6

Il Comune corrisponderà, nei termini di cui all'art. 5 della presente convenzione, il compenso dovuto alla ASL BA per le prestazioni rese, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Bari, alle coordinate bancarie: IT57X0542404297000000000202, con la seguente casuale: "prestazioni di sorveglianza sanitaria per il medico competente".

ART. 7

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico del Comune, per eventuali infortuni sul lavoro, malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, restando fin d'ora convenuto che la ASL BA rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

ART. 8

La presente convenzione sarà valida per 3 anni a far data dalla sua sottoscrizione. Potrà essere disdetta prima della scadenza qualora i contraenti siano a ciò indotti da motivate ragioni, ovvero dovrà essere assoggettata a revisione qualora sopravvengano disposizioni diverse a livello Regionale o Nazionale.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Per il Comune di Sannicandro

Il Datore di Lavoro

ing. Domenico Satalino



Firmato digitalmente da:satalino domenico
Motivo:convenzione sorveglianza sanitaria
Sannicandro - ASL BA
Luogo:Sannicandro di Bari
Data:18/12/2017 11:52:04

Per la ASL BA


Il Direttore Generale

Dott. Vito Montanaro



Parere del Direttore Amministrativo  Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario  Silvana Fornelli
---	--

Il Segretario


Il Direttore Generale
 Antonio SANGUEDOLCE


Area Gestione Risorse Finanziarie

Esercizio 2020

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO


Pubblicazione n. **0061**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in

data **28 MAG. 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Bari: **28 MAG. 2020**



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del

..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli

adempimenti di competenza.